

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDILIZIA INDUSTRIA
ED AFFINI

DELLA PROVINCIA DI PESCARA

del 4 Settembre 2012

INTEGRATIVO AL CCNL DEL 19 APRILE 2010

The image shows ten handwritten signatures in black ink, arranged in two rows of five. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the legal representatives of the parties involved in the contract. The first row contains five signatures, and the second row contains five more, all positioned below the main text of the document.

04/09/2012

INDICE

- Art.1 -RELAZIONI INDUSTRIALI
- Art.2 -ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (Formedil Pescara)
- Art.3 -CASSA EDILE
- Art.4 -NORMA PREMIALE
- Art.5 -OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE
- Art.6 -QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE
- Art.7 -ORARIO DI LAVORO
- Art.8 -FERIE
- Art.9 -RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA
- Art.10 -INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
- Art.11 -ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- Art.12 -INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI
- Art.13 -LAVORATORI IMMIGRATI
- Art.14 -CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO
- Art.15 -TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
- Art.16 -INDENNITA' ALTA MONTAGNA
- Art.17 -CARENZA MALATTIA
- Art.18 -TRASFERITA
- Art.19 -DELEGATO D'IMPRESA
- Art.20 -PRESTAZIONI CIGO APPRENDISTI
- Art.21 -DISPOSIZIONI GENERALI -Accordi integrativi al C.I.P.
- Art.22 -VALIDITA' E DURATA
- Art.23 -ESCLUSIVA DI STAMPA

Allegato 1

Premialità per le imprese virtuose

Allegato 2

Anzianità Professionale Edile (APE)

Allegato 3

Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Allegato 4

Dichiarazione delle imprese ai fini della norma premiale

Allegato 5

Regolamento per l'eventuale esonero del contributo RLST per le imprese iscritte alla Cassa Edile Provinciale di Pescara.



A series of handwritten signatures and initials in black ink, spanning across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names.

04/09/2012

Contratto collettivo provinciale di lavoro

Pescara, 04/09/2012,

presso la sede della Confindustria Pescara:

TRA

- L'ANCE Pescara – Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali - rappresentata dal:
- il Presidente Giuseppe Girolimetti, e dalla delegazione composta dai Sigg.ri Antonio D'Intino, Roberto Chiola, Romano Anacleto Coccante, Gianluca Centorame, Luigi Di Giosaffatte, Gabriele Lampieri, Pasquale Pinnetti;
- Le OO.SS. provinciali di Pescara rappresentate da :
per la FENEAL/UIL: sig. Giovanni Panza
per la FILCA/CISL: sig. Gianfranco Reale
per la FILLEA/CGIL : sig. Massimo Di Giovanni

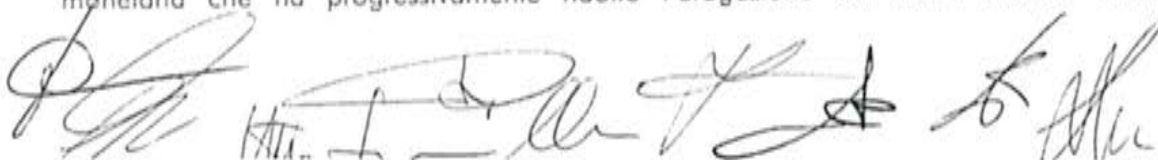
visti

1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
3. l'Accordo Interconfederale 18 aprile 2012;
4. il C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e in Particolare l'art. 38 dello stesso;
5. l'accordo nazionale ANCE – FLC del 29 gennaio 2002;
6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135;
8. l'accordo ANCE – FLC del 23 marzo 2006;
9. l'Accordo Ance Pescara – OO.SS. del 9 giugno 2011 in materia di RLST

premessa :

Il settore delle costruzioni attraversa un momento di estrema difficoltà come mai si era verificato fino ad ora dall'istituzione della contrattazione collettiva di secondo livello del comparto. A partire dall'inizio degli anni duemila si è registrata una progressiva diminuzione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture del Paese. Il settore delle costruzioni ne ha fortemente risentito spostando le sue attività sull'edilizia privata.

A seguito della crisi finanziaria del 2008 vi è stata una forte contrazione della liquidità monetaria che ha progressivamente ridotto l'erogazione dei mutui bancari destinati al



04/09/2012

finanziamento dell' edilizia residenziale e commerciale determinando una forte flessione delle attività delle costruzioni anche nel settore privato.

Le conseguenze di una tale congiuntura negativa hanno portato nella nostra provincia all'espulsione di migliaia di addetti dal comparto con conseguenze negative anche sul finanziamento dei servizi offerti dagli enti paritetici.

Le Parti hanno già avviato una serie di iniziative comuni per ridurre gli effetti della crisi che ha investito il settore in particolare in ambito locale, iniziative che hanno portato ad un protocollo regionale di intesa degli stati generali delle costruzioni del 21/05/2012 con la richiesta di semplificazioni ed incentivi, non economici, alla Regione e in ambito provinciale con una serie di iniziative condivise nei riguardi degli enti locali.

Le parti peraltro prendono atto che l'attuale situazione finanziaria, che investe anche le attività e le funzioni degli enti paritetici, impone un riordino e razionalizzazione delle attività e dell'organizzazione degli stessi enti, e quindi si impegnano a verificare in tal senso ogni possibilità di condivisione dei servizi con i corrispondenti enti delle province limitrofe ed a verificare di conseguenza tutte le opportunità per arrivare a forme aggregazione tra detti enti.

L'ANCE Pescara e le OO.SS. territoriali, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.

Le Parti si impegnano a realizzare serie e coerenti iniziative finalizzate al rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia di Pescara, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi. Al fine di attuare una sempre maggiore omogenizzazione degli enti paritetici in ambito regionale ed interprovinciale, si prevede di avviare un percorso di collaborazione tra gli stessi enti interessati;
- attivarsi affinché si possa attuare sull'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali ed un sistema omogeneo di prestazioni sia verso gli operai che verso le imprese;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'istituzione, in via sperimentale, della banca del lavoro informatizzata presso l'ente Formedil (denominato "sportello territoriale della Borsa Lavoro Nazionale") al fine di ottimizzare la circolazione delle informazioni tra i



04/09/2012

lavoratori (disoccupati/inoccupati) e le imprese sulle opportunità lavorative e sull'offerta formativa;

- valorizzare le professionalità attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGO, CIGS, CIG in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza di cui all'art. 2;

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 19.04.2010, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 RELAZIONI INDUSTRIALI

Le Parti, si riconoscono nel consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntato su un dialogo continuo focalizzato sull'analisi, la discussione, il confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise. Le stesse Parti, individuano nel C.I.P. uno strumento cardine delle Relazioni Industriali con un ruolo fondamentale per :

- Sviluppare e valorizzare le positive esperienze realizzate nell'ambito degli Enti Bilaterali contrattualmente previsti;
- Orientare comportamenti;
- Sostenere e sviluppare competitività, produttività ed occupazione;
- Valorizzare ed indirizzare la contrattazione di secondo livello.

Le parti, altresì, si impegnano a:

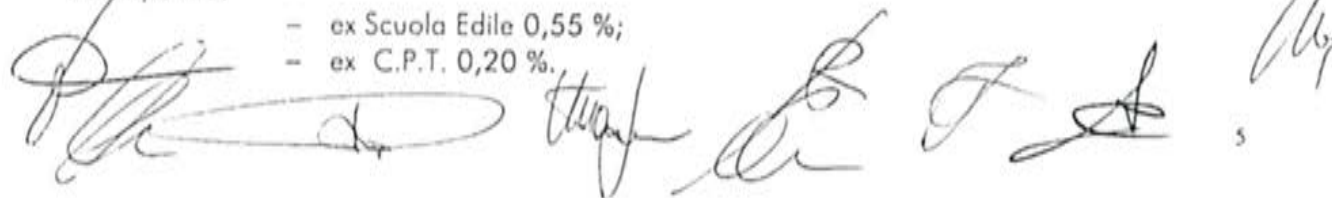
- fronteggiare la profonda crisi che sta attraversando il settore, anche attraverso la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante il riordino dei modelli strutturali nell'ottica delle dinamiche del mercato; (la razionalizzazione , riorganizzazione e conseguente adeguamento dei costi anche mediante aggregazione di strutture e servizi);
- compatibilmente con le finalità di cui al punto precedente, tendere al raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Paritetici bilaterali di settore.

Art. 2 ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (Formedil Pescara)

Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo 0,75 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:

- ex Scuola Edile 0,55 %;
- ex C.P.T. 0,20 %.



04/09/2012

Art. 3
CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del 2,80% a norma dell'art. 36 del CCNL 19 aprile 2010 di cui 2,33% a carico dei datori di lavoro e lo 0,47 % a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010 .

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc e quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

In caso di inadempienza le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Art. 4
NORMA PREMIALE

E' istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Pescara che nell'esercizio precedente abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite in base a quanto stabilito dall'Allegato 1 al presente contratto integrativo provinciale, ferme restando le determinazioni stabilite con l'accordo del 9 gennaio 2012.

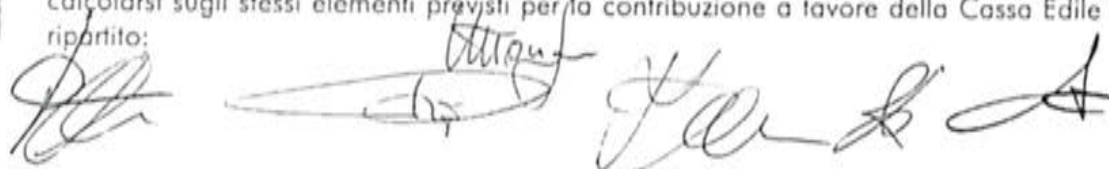
Il premio è caratterizzato dalla riduzione dei contributi obbligatori da versare alla Cassa Edile, nella misura che sarà deliberata annualmente dal Comitato di Gestione in funzione dell'andamento del conto economico della Cassa e nel rispetto del regolamento sopra richiamato.

Art. 5
OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE

Le Parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali, ed un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese. Le suddette Parti convengono di proporre che a livello regionale venga parificata la contribuzione complessiva massima a carico dei datori di lavoro e lavoratori del settore, dovuta alle Casse Edili di appartenenza.

Art. 6
QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE

La quota di servizio a carico delle imprese e dei lavoratori è dello 0,80 % ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:



04/09/2012

- 0,58 % Quota Provinciale Servizio Sindacale;
- 0,22 % Quota Nazionale Servizio Sindacale.

Art. 7 ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla Rsu o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro venisse ripartito su 6 giorni mediante un accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010.

Le Parti si riservano di sottoscrivere entro il 30 settembre 2012 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L.

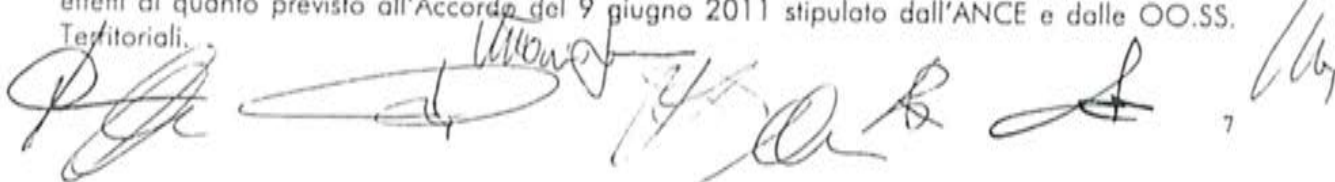
Art. 8 FERIE

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi così individuati:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- una settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione. Inoltre, su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico/organizzative aziendali il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente consegnata, con un preavviso di almeno quarantacinque giorni da parte del lavoratore, alla Direzione Aziendale, la quale si riserva la decisione in merito.

Art. 9 RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo del 9 giugno 2011 stipulato dall'ANCE e dalle OO.SS. Territoriali.



04/09/2012

Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è stabilito nello 0,20% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL e per le sole imprese che non hanno il RLS interno all'Azienda. Al fine di ottenere l'esonero contributivo sopra previsto, le Aziende osserveranno le previsioni contenute nell'Allegato 5, di cui al presente contratto. La comunicazione va effettuata, anche, nei casi in cui ci fossero delle modifiche del rapporto di lavoro con il RLS in carica. Resta inalterato il pieno diritto di recupero contributivo in caso di tardiva comunicazione delle imprese per un massimo di tre mesi a decorrere dalla data di effettiva presentazione della documentazione di cui al presente articolo. Le Parti convengono che i contenuti di cui all'Accordo del 9 giugno 2011 si intendono qui integralmente riprodotti ed accettati.

Art. 10
**INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
E PREMIO DI PRODUZIONE**
(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente
e adeguamento retributivo regionale)

Le Parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai ed impiegati previsto dall'ex art. 9.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'allegato 15 del CCNL 19/04/2010 a decorrere dal 1° settembre 2012, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

IMPIEGATI
(Premio di produzione euro/mese)

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI					
LIVELLO	EX PREMIO PRODUZIONE	EX E.E.T.	ADD. REG	E.E.T. ART. 10	TOTALE
7°	146,18	139,60	12,17	83,80	381,75
6°	136,46	125,64	12,17	75,42	349,69
5°	115,70	104,70	7,03	62,85	290,28
4°	103,30	97,72	3,47	58,66	263,15
3°	94,28	90,74	3,01	54,47	242,50
2°	86,11	81,67	2,12	49,02	218,92
1°	75,90	69,80	0,59	41,90	188,19

04/09/2012

OPERAIO
(Indennità di settore oraria)

OPERAIO: INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE					
LIVELLO	Ex premio produzione	Ex E.E.T.	Addizional e Regionale	E.E.T. . imp	Totale
IV OPERAIO SUPER SPECIALIZZATO	0,67	0,56	0,00	0,34	1,57
III OPERAIO SPECIALIZZATO	0,62	0,52	0,00	0,32	1,46
II OPERAIO QUALIFICATO	0,56	0,47	0,00	0,28	1,31
I OPERAIO COMUNE	0,49	0,40	0,00	0,24	1,13

Art. 11
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In conformità a quanto previsto negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Pescara a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione dell'EVR, per il periodo di vigenza del presente contratto, le Parti sociali fissano l'importo al 6% della paga base valida al 01/01/2010, importo rispetto al quale applicare le incidenze percentuali derivanti dalla verifica dei parametri/indicatori stabiliti.

Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.

04/09/2012

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati. Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Pescara

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

Per gli apprendisti operai minorenni, ai quali, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell'art. 92 del C.C.N.L. 19.04.2010.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno entro il mese dicembre di ciascun anno per il calcolo la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili o orarie.

Le Parti sociali provinciali provvederanno attraverso la Cassa Edile a rendere pubblici:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

Per il periodo 1° settembre 2012 - 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti cinque indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara - incidenza 16,675%;

04/09/2012

2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara - incidenza 16,675%;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Pescara – incidenza 16,675%;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pescara – incidenza 16,675%;
5. Numero imprese irregolari/Numero imprese attive – incidenza 33,300%.

Per il periodo 1° settembre 2012 - 31 dicembre 2013, confrontando i dati noti dei cinque indicatori/parametri nel triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008, le parti, dopo aver verificato che i parametri n. 4 "Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pescara" e n. 5 "Numero imprese irregolari/Numero imprese attive" risultano entrambi a variazione negativa, determinano l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia di Pescara nella misura pari al 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2010, così come indicato dalle tabelle che seguono: (Somma delle incidenze dei tre indicatori/parametri positivi 50,025%; percentuale massima di EVR 6% dei minimi di paga base al 01.01.2010; il 50,025% del 6% = 3% EVR erogabile)

PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DELL'EVR DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012

(T1 2005/2006/2007 confrontato con T2 2006/2007/2008)

PARAMETRI	Variazione Δ	PESO	EVR % erogabile
1. N. LAVORATORI ISCRITTI CASSA EDILE	positivo	16,675%	16,675%
2. MONTE SALARI DENUNCIATO ALLA CASSA EDILE	positivo	16,675%	16,675%
3. ORE DENUCIATE IN CASSA EDILE	positivo	16,675%	16,675%
4. VALORE AGGIUNO SETTORE COSTRUZIONI LIVELLO PROVINCIALE (ISTAT)	negativo	16,675%	-
5. NUMERO IMPRESE IRREGOLARI/TOTALE IMPRESSE ATTIVE	negativo	33,300%	-
		100,000%	50,025%

04/09/2012

TABELLA IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI EROGABILI

DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012

IMPIEGATI

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE all' 01/01/2010	EVR max (6,0%) MENSILE	EVR erogabile (3,0%) MENSILE	EVR/ora
7°	€ 1.418,71	85,12	42,56	0,25
6°	€ 1.276,83	76,61	38,30	0,22
5°	€ 1.064,02	63,84	31,92	0,18
4°	€ 993,11	59,59	29,79	0,17
3°	€ 922,16	55,33	27,66	0,16
2°	€ 829,95	49,80	24,90	0,14
1°	€ 709,36	42,56	21,28	0,12

OPERAI

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE all' 01/01/2010	EVR max (6,0%)	EVR erogabile ora (3,0%)
4°	€ 5,74	0,34	0,17
3°	€ 5,33	0,32	0,16
2°	€ 4,80	0,29	0,14
1°	€ 4,10	0,25	0,12

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede annualmente al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Pescara; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali

04/09/2012

IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d'affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.

Per il 2012: triennio di riferimento anni 2011-2010-2009; triennio precedente anni 2010-2009-2008.

Per il 2013: triennio di riferimento anni 2012-2011-2010; triennio precedente anni 2011-2010-2009.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti (01.09.2012 - 31.12.2013), gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 3% della paga base in vigore al 01/01/2010 così come determinati nella tabella "IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI" del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi;
- b) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti, (01.09.2012 - 31.12.2013) gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 30% degli importi indicati nella tabella "IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI" del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di una o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE Pescara ed alla Cassa edile di Pescara
- l'ANCE Pescara informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella "IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI" del presente articolo. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della

04/09/2012

Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.

In sede di prima applicazione, le imprese procedono alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 30 settembre 2012.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 12

INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

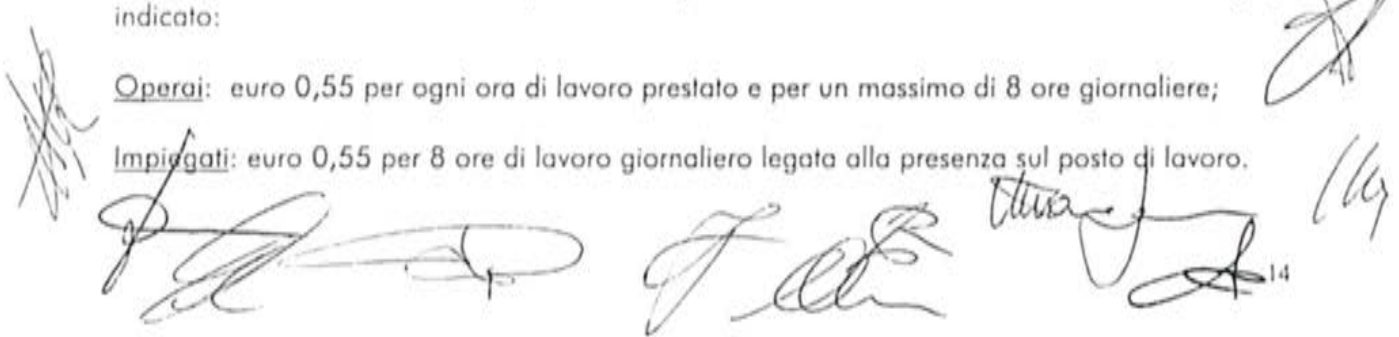
Con decorrenza dal 1° settembre 2012 il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro 10,50, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1° settembre 2012, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato:

Operai: euro 0,55 per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornalieri;

Impiegati: euro 0,55 per 8 ore di lavoro giornaliero legata alla presenza sul posto di lavoro.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'M. P.'. In the center, there are two more signatures, one of which is quite stylized. On the right, there is a signature that looks like 'A. P.' and a set of initials '164'.

04/09/2012

Art. 13
LAVORATORI IMMIGRATI

Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel territorio provinciale, con una previsione di incremento nei prossimi anni, le Parti decidono di attivare, attraverso gli Enti bilaterali, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza, nonché di corsi sul linguaggio di cantiere, sulla sicurezza e corsi professionali specifici. Le Aziende concederanno altresì permessi non retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ecc.

Art. 14
CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

OPERAI

A far data dal 1° settembre 2012 le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro 0,26 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19-04-2010 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

IMPIEGATI

Con decorrenza dal 1° settembre 2012 viene istituita una indennità di trasporto di euro 43,25 mensili.

Detta indennità è rapportata all'effettiva presenza giornaliera.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

Art. 15
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del CCNL 19/04/2010 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia

10,00 %

- ferie

8,50 %

04/09/2012

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

Art. 16
INDENNITÀ ALTA MONTAGNA

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:

- a) oltre i 1.100 metri verrà corrisposto il 13,50 % per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19-04-2010 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 17
CARENZA MALATTIA

Si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa e dall'art. 26 del CCNL 19 aprile 2010.

Art. 18
TRASFERITA

Le Parti concordano che la diaria del 10 % prevista dall'art. 21 del vigente CCNL venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

In attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e dall'accordo ANCE - OO.SS. del 23 marzo 2006, le Parti concordano ed auspicano di dare immediato avvio alla disciplina sperimentale della trasferta.

Art. 19
DELEGATO D'IMPRESA

Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 19 aprile 2010, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

Art. 20
PRESTAZIONI CIGO APPRENDISTI

Come previsto dall'Accordo nazionale del 4 dicembre 2008 in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute per gli apprendisti, il "fondo CIGO apprendisti", alimentato dai contributi unicamente dalle imprese che impegnano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura

04/09/2012

pari allo 0,30% della retribuzione percepita da ciascun apprendista risulta insufficiente al fabbisogno ordinario annuale.

Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo, al fine di ottenere l'equilibrio di bilancio del fondo concordano di incrementare con decorrenza 01/09/2012 la contribuzioni dello 0,70%. Pertanto a far data dal 01/09/2012 la contribuzione complessiva al fondo sarà pari al 1%. Restano invariate le disposizioni impositive previste dalle parti nazionali.

Le parti sociali concordano, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio di fondo di effettuare entro il 30 settembre 2012 una verifica della congruità della percentuale di contribuzione.

Art.21

DISPOSIZIONI GENERALI
Accordi integrativi al C.I.P.

Le Parti concordano, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto integrativo provinciale, di rinviare al CCNL, agli accordi collettivi ed in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Art. 22

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo del CCNL 19 aprile 2010 è valido per tutto il territorio della Provincia di Pescara, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 dicembre 2013 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Art. 23

ESCLUSIVA DI STAMPA

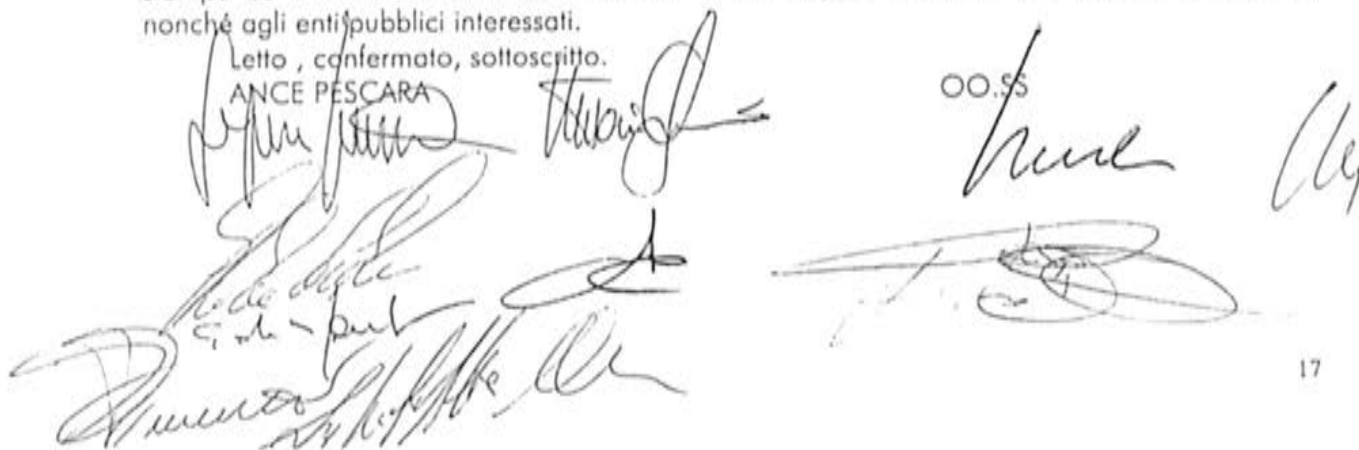
Il presente contratto sarà edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle Parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile di Pescara è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di Pescara, nonché agli enti pubblici interessati.

Letto, confermato, sottoscritto.

ANCE PESCARA

The block contains several handwritten signatures. On the left, there are multiple signatures, some of which appear to be from the ANCE Pescara. On the right, there are two more signatures, one of which is preceded by the initials 'OO.SS'. The signatures are written in dark ink on a white background.

04/09/2012

Allegato 1

Premialità per le imprese virtuose

E' prevista una premialità contributiva per le imprese iscritte alla cassa edile della provincia di Pescara al 31/12/2011. Si conviene di erogare fino ad esaurimento delle somme disponibili, che saranno definite, un premio pari allo 0.5% rispetto al monte salari Cassa Edile, a tutte quelle aziende che dichiarino, per almeno tre mesi consecutivi, un monte di ore lavorate corrispondenti, nella misura minima, di 155 ore mensili.

La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione disponibili iscritti a bilancio.

Le Parti stabiliscono di incontrarsi entro il 31 ottobre 2012 al fine di approvare un Regolamento che definisca e disciplini la materia.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-structured manner. The signatures vary in style, from simple and legible to more complex and stylized. They are located in the lower half of the page, below the main text.

04/09/2012

Allegato 2

Anzianità Professionale Edile (APE)

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il contributo per il finanziamento dell'APE passerà dal 4,00% al 3,40%, da calcolarsi sulla somma dei seguenti elementi: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e E.D.R.

Qualora nel singolo esercizio di bilancio, le risorse derivanti dal gettito del predetto contributo risultino insufficienti al pagamento della relativa prestazione, la Cassa Edile utilizzerà, per la differenza, le somme accantonate nel corrispondente Fondo di Riserva.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-structured manner. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They are located in the lower half of the page, below the main text.

04/09/2012

Allegato 3

Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Spett.le
CASSA EDILE PESCARA
Via Prati n. 29
65124 PESCARA

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE PESCARA
Via Raiale n. 110/bis
65128 PESCARA
Sez. UI

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) – Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei due parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL dei dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'accordo di rinnovo del contratto provinciale del 04/09/2012, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del/dei parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio.....rapportato al triennio.....)

- Ore denunciate nel sistema Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

e di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti



04/09/2012

Allegato 4

Dichiarazione delle imprese ai fini della norma premiale

A collection of handwritten signatures and initials in black ink. The signatures are arranged in a loose, overlapping cluster. Some are clearly legible, while others are more stylized or abbreviated. The ink is dark and the background is white.

04/09/2012

Allegato 5 al Contratto integrativo dell'edilizia della Provincia di Pescara del 04/09/2012

REGOLAMENTO PER L'EVENTUALE ESONERO DEL CONTRIBUTO RLST PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DI PESCARA.

Le Parti si danno atto che a decorrere dal 1 settembre 2012, le aziende al cui interno è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori, possono essere esonerate dal versamento per il contributo RLST di cui all'art. 9 del CIPL vigente.

Per avere diritto all'esonero l'azienda, oltre alla formale richiesta, presenterà alla Cassa Edile di Pescara la seguente documentazione :

- copia della comunicazione FORMEDIL di Pescara, ed invio del verbale di elezione dell'RLS, verbale che dovrà essere inviato all'ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell'RLS;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. c. dell'art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dal FORMEDIL di Pescara da un ente bilaterale del settore edile;
- copia dell'attestato del corso di formazione di aggiornamento per RLS rilasciato dal FORMEDIL di Pescara da un ente bilaterale del settore edile;
- copia della richiesta di visita del tecnico del FORMEDIL unitamente ai RLST del sistema;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale ai sensi del D.Lgs. 106/09.

La direzione della Cassa Edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l'azienda all'esonero del contributo di cui all'art.9 del CIPL vigente.

L'esonero resterà valido per la durata in carica dell'RLS; in caso di variazione del nominativo dell'RLS (scadenza o sostituzione), l'azienda dovrà ripercorrere l'iter autorizzativo di cui sopra. Nel caso in cui l'RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti, presso il FORMEDIL di Pescara, l'esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell'inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all'impresa.

In sede di prima applicazione sono idonei alla richiesta di esonero di cui sopra gli attestati di formazione per RLS rilasciati da enti di formazione diversi dal FORMEDIL con data anteriore al 31 Luglio 2012. Resta inteso che l'aggiornamento annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 potrà essere svolto, presso il FORMEDIL di Pescara o, in alternativa, presso un ente bilaterale del settore edile.



22

04/09/2012

Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accettato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica, entro il 31 Gennaio 2013.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, overlapping cluster. The signatures vary in style, from cursive to more stylized, and are written on a plain white background.